

SOMMARIO

PREMESSA	pag. 2
1 – NORMATIVA DI RIFERIMENTO	pag. 3
1. 1 Competenze dei comuni	pag. 5
2 - OBIETTIVI DELLA ZONIZZAZIONE	pag. 7
3 - CRITERI METODOLOGICI	pag. 8
3.1 - Redazione della Zonizzazione Acustica	pag. 8
3.2 - Criteri generali	pag. 9
3.3 - Classi di destinazione d'uso	pag. 10
3.4 - La suddivisione in zone	pag. 12
3.5 - L'utilizzo delle misure strumentali	pag. 13
4 - LA MISURA DEL RUMORE	pag. 15
4.1 - Descrittori acustici	pag. 15
4.2 - Rilevazioni fonometriche	pag. 16
5 - SUDDIVISIONE IN ZONE	pag. 18
5.1 - La zonizzazione dei comuni limitrofi	pag. 22
6 - NORME DI ATTUAZIONE	pag. 23
6.1 - Definizioni	pag. 23
6.2 - Ambito di applicazione ed esclusioni	pag. 24
6.3 - Tecnico competente	pag. 24
6.4 - Disposizioni in materia di impatto acustico	pag. 24
6.5 - Requisiti acustici passivi degli edifici	pag. 26
6.6 - Impianti a ciclo continuo	pag. 26
6.7 - Criteri di interpretazione della carta di suddivisione in zone	pag. 27
6.8 - Ordinanze contingibili e urgenti	pag. 27
6.9 - Sanzioni amministrative	pag. 28
7 - REVISIONE ED AGGIORNAMENTO	pag. 29
8 - ADEGUAMENTO AI LIMITI - PIANI DI RISANAMENTO	pag. 30
ALLEGATI: 19 tavole grafiche	
1 relazione sulle rilevazioni fonometriche	

PREMESSA

- Il D.P.C.M. 1° marzo 1991 recante *"Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno"*, La Legge n. 447 del 26/10/1995 *"Legge quadro sull'inquinamento acustico"* e la legge regionale n. 3 del 12/02/2002 *"Norme di indirizzo per il contenimento e la riduzione dell'inquinamento acustico"* stabiliscono che le Amministrazioni comunali devono procedere alla classificazione acustica del proprio territorio per fornire il quadro di riferimento per la valutazione dei livelli di rumore presenti o previsti nel territorio comunale, finalizzata alla programmazione degli interventi per la riduzione dell'inquinamento acustico.
- Gli obiettivi fondamentali della zonizzazione acustica sono di prevenire il deterioramento di aree non inquinate ed il risanamento di quelle dove sono presenti livelli di rumorosità superiori ai valori limite.
- La competenza delle procedure di adozione del Piano della zonizzazione acustica del proprio territorio spetta esclusivamente al Comune, secondo quanto stabilito dall'art. 2 del D.P.C.M. stesso. Qualora poi, a seguito della zonizzazione, si rendessero opportune o addirittura necessarie modifiche alla vigente strumentazione urbanistica comunale, l'Amministrazione comunale dovrebbe procedere alla variante al P.R.G. rispettando, naturalmente, la legislazione vigente in materia, non essendo prevista dal D.P.C.M. alcuna conseguenza diretta della zonizzazione sugli atti di pianificazione urbanistica comunale. Solo l'approvazione di eventuali varianti agli strumenti urbanistici ovvero ai regolamenti edilizi, dirette a recepire e disciplinare, anche ai fini urbanistici, la zonizzazione in parola, potrebbe determinare vincoli all'attività edificatoria e, quindi, comportare effetti sull'assunzione di atti abilitativi comunali in materia edilizia.

1 – NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- La norma fondamentale di riferimento è costituita dal D.P.C.M. 1 marzo 1991 *"Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno"*, che in attesa dell'emanazione dei decreti attuativi previsti dalla legge quadro in materia (Legge 26/10/95 n° 447) introduce una regolamentazione dell'inquinamento acustico fissando i limiti massimi di accettabilità dei livelli di rumore validi su tutto il territorio nazionale.
- L'articolo 2 del D.P.C.M. attribuisce alle regioni il compito di redigere le linee guida che contengano le modalità operative che dovranno seguire i Comuni nell'effettuare le zonizzazioni e sancisce i principi generali (tipologie delle zone e relativi limiti assoluti) che costituiscono un dominio rigido all'interno del quale si muovono "elasticamente" le direttive regionali.
- Per quanto riguarda la classificazione in zone, il Decreto prevede sei classi di azionamento acustico, cui corrispondono altrettanti valori limite da rispettare nei periodi diurno e notturno, definite in funzione della destinazione d'uso prevalente, della densità abitativa e delle caratteristiche del flusso veicolare.
- In conformità a tali limiti i Comuni devono provvedere alla zonizzazione "acustica", in pratica alla suddivisione del territorio in relazione alla diversa destinazione d'uso.
- A tal fine la normativa individua le sei diverse classi di seguito riportate:

Classe I - Aree particolarmente protette

Aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per l'utilizzazione, quali aree ospedaliere, scolastiche, residenziali, rurali, aree di particolare interesse naturalistico, ricreativo, culturale, archeologico, parchi naturali e urbani;

Classe II - Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale

Aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, limitata presenza di attività commerciali, totale assenza di attività industriali ed artigianali.

Classe III - Aree di tipo misto

Aree urbane interessate da traffico veicolare di tipo locale e di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, con limitata presenza di attività artigianali e totale assenza di attività industriali.

Aree rurali, interessate ad attività che impiegano macchine operatrici.

Classe IV - Aree di intensa attività umana

Aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, elevata presenza di attività commerciali e uffici, presenza di attività artigianali aree in prossimità di strade di grande comunicazione, di linee ferroviarie, di aeroporti e porti, aree con limitata presenza di piccole industrie.

Classe V - Aree prevalentemente industriali

Aree interessate da insediamenti industriali con presenza di abitazioni.

Classe VI - Aree esclusivamente industriali

Aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi.

- Ad ognuna di esse corrispondono differenti limiti massimi del livello sonoro equivalente [Leq A].
- Il D.P.C.M. detta inoltre le necessarie definizioni e determina le tecniche di rilevamento e di misura dell'inquinamento acustico.
- Successivamente è stata emanata la legge quadro sull'inquinamento acustico la n. 447/1995. Questo provvedimento riorganizza la materia disciplinata dal DPCM 1/3/91 definendo le competenze degli Enti ai vari livelli e ribadendo la necessità da parte dei Comuni di dotarsi del piano di zonizzazione acustica.
- Per quanto riguarda la zonizzazione acustica in particolare è di rilievo il D.P.C.M. 14/11/97: *"Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore"* che, in attuazione della legge quadro, stabilisce i nuovi valori massimi di rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno (ad eccezione di particolari infrastrutture: stradali, ferroviarie, marittime ed aeroportuali, oggetto di specifici decreti).
- L'articolo 3, comma 1, lettera a) della L. 447/95 riservava infatti allo Stato la determinazione dei valori limite (di emissione e immissione, di attenzione e di qualità) delle sorgenti sonore, fisse e mobili, così come definiti dall'art. 2 della stessa legge.
- Il D.P.C.M. 14 novembre 1997 integra le indicazioni normative in tema di disturbo da rumore espresse dal D.P.C.M. 1 marzo 1991 e dalla successiva Legge Quadro n. 447 del 26 ottobre 1995 e introduce il concetto di *"valori limite di emissione"*, nello spirito di armonizzare i provvedimenti in materia di limitazione delle emissioni sonore alle indicazioni

fornite dall'Unione Europea. Il Decreto determina i valori limite di emissione, i valori limite di immissione, i valori di attenzione ed i valori di qualità riferendoli alle classi di destinazione d'uso del territorio.

- Le Regioni sono chiamate, in armonia con la legislazione nazionale, a promulgare proprie leggi definendo, in particolare, i criteri per la predisposizione e l'adozione dei Piani di Zonizzazione e di risanamento acustico da parte dei comuni. Inoltre, in conformità con quanto previsto dal D.P.C.M. '91, alle Regioni è affidato il compito di definire, sulla base delle proposte avanzate dai comuni e dei fondi assegnati dallo Stato, le priorità di intervento e la predisposizione di un piano regionale triennale di intervento per la bonifica dall'inquinamento acustico.

- La Regione Puglia ha regolamentato con la legge n. 3 del 10.2.2006, gli indirizzi per il contenimento e riduzione dell'inquinamento acustico.

1. 1 – Competenze dei Comuni

Ai sensi della Legge n. 447/95 i comuni dispongono:

- a) la classificazione del territorio comunale (zonizzazione acustica);
- b) il coordinamento degli strumenti urbanistici già adottati con la zonizzazione acustica;
- c) l'adozione dei piani di risanamento (se del caso, cioè in presenza di superamento dei valori di attenzione);
- d) il controllo del rispetto della normativa per la tutela dell'inquinamento acustico all'atto del rilascio dei Permessi di costruire relativi a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, dei provvedimenti che abilitano alla utilizzazione dei medesimi, nonché dei provvedimenti di licenza o di autorizzazione all'esercizio delle attività produttive;
- e) l'adozione di regolamenti per l'attuazione della disciplina statale e regionale per la tutela dall'inquinamento acustico. A tal fine i comuni, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge, adeguano i regolamenti locali di igiene e sanità o di polizia municipale, prevedendo apposite norme contro l'inquinamento acustico, con particolare riferimento al controllo, al contenimento e all'abbattimento delle emissioni sonore derivanti dalla circolazione degli autoveicoli e dell'esercizio di attività che impiegano sorgenti sonore;

- f) la rilevazione e il controllo delle emissioni sonore prodotte dai veicoli, fatte salve le disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;
- g) i controlli:
- delle prescrizioni attinenti il contenimento dell'inquinamento acustico prodotto dal traffico veicolare e dalle sorgenti fisse;
 - della disciplina stabilita all'art. 8, comma 6, relativamente al rumore prodotto dall'uso di macchine rumorose e da attività svolte all'aperto;
 - della corrispondenza alla normativa vigente dei contenuti della documentazione di impatto acustico ove prevista dalla legge;
- h) l'autorizzazione, anche in deroga ai valori limite di cui all'art. 2, comma 3, per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile, nel rispetto delle prescrizioni indicate dal comune stesso.
- La Regione Puglia con legge n. 3 del 12.2.2002 "*Norme di indirizzo per il contenimento e la riduzione dell'inquinamento acustico*" all'art. 8 ha previsto che nell'esercizio delle funzioni e compiti attribuiti ai Comuni di cui all'articolo 14 della Legge regionale n. 17/2000, gli stessi provvedono altresì:
1. Alla zonizzazione acustica del territorio, provvedendo alla sua trasmissione alla Provincia per l'approvazione;
 2. All'Adozione e trasmissione alla Provincia, per l'approvazione, dei piani di risanamento di cui al successivo articolo 9;
 3. Ad esercitare le funzioni di vigilanza e controllo su sorgenti sonore mobili e temporanee;
 4. All'Approvare, avvalendosi dell'ARPA, dei piani di risanamento delle imprese di cui al successivo articolo 10;
 5. All'Esecuzione delle campagne di misura del rumore procedendo all'analisi dei dati raccolti e alla valutazione del disturbo, con lo scopo di individuare la tipologia e l'entità dei rumori presenti sul territorio;
 6. All'Adozione delle ordinanze per il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento e riduzione di tutte le emissioni sonore, inclusa l'inibitoria parziale o totale di determinate attività.

2 - OBIETTIVI DELLA ZONIZZAZIONE

- La zonizzazione consiste nella regolamentazione dei livelli di inquinamento acustico in funzione dell'uso prevalente del territorio, con l'obiettivo di garantire la salute e la qualità della vita dei cittadini e nel frattempo permettere un normale sviluppo delle attività economico - produttive.
- Così come dal punto di vista urbanistico si effettua una suddivisione in aree omogenee in base alle caratteristiche edilizie, la zonizzazione acustica individua le zone omogenee in base al livello di rumore ammissibile.
- L'obiettivo è quello di prevenire il deterioramento di zone non ancora inquinate e poter programmare il risanamento di quelle dove attualmente sono riscontrabili livelli di rumorosità ambientale non accettabili in relazione alla destinazione d'uso della zona stessa.
- La zonizzazione acustica rappresenta quindi un indispensabile strumento per una corretta pianificazione delle aree di sviluppo urbanistico ai fini della compatibilità degli insediamenti sotto il profilo dell'inquinamento acustico.
- La conoscenza dei limiti massimi del livello sonoro ammissibile per una data zona costituisce dato essenziale per le attività produttive, siano esse già presenti sul territorio o di nuovo insediamento, per stabilire con certezza ed in modo definitivo se la propria attività è compatibile o meno con la realtà in cui è inserita o si intende inserire.
- D'altro canto la stessa esigenza esiste anche per le Amministrazioni Comunali che hanno la necessità di definire con certezza i vincoli e gli obblighi derivanti dalla specifica normativa sia per quanto riguarda la richiesta di adeguamento delle situazioni esistenti che per l'autorizzazione di nuove attività.
- Con la zonizzazione, ed il processo che porta alla sua definizione, si potrà avere un quadro complessivo di riferimento per capire quali sono le aree da salvaguardare, quali presentano livelli sonori accettabili per la specifica destinazione d'uso, quali ancora risultano inquinati e quindi da bonificare; quali sono le cause dell'inquinamento e che tipi di interventi si possono programmare e ancora dove sarà permesso l'insediamento di attività rumorose, dove invece sarà opportuno incentivare la loro delocalizzazione.

3 - CRITERI METODOLOGICI

- Lo sviluppo delle città e degli agglomerati urbani, con le relative infrastrutture è avvenuta in maniera spesso caotica e occasionale; dove anche si è cercato di realizzare una adeguata pianificazione urbanistica questa non ha mai tenuto conto degli aspetti di acustica e del rumore ambientale.
- La distribuzione delle sorgenti sonore sul territorio risulta quindi fortemente casuale e spesso troviamo insediamenti, che richiedono qualità acustiche ambientali completamente diverse, posti in adiacenza uno con l'altro; ciò comporta per le aree più urbanizzate, una serie di difficoltà nell'applicazione dei criteri ottimali di zonizzazione.
- Con le limitazioni di volta in volta indicate, si è in ogni caso cercato di applicare i criteri che vengono di seguito esposti, elaborati tenendo conto delle *“Norme di indirizzo per il contenimento e la riduzione dell'inquinamento acustico”* emanate dalla Regione Puglia (Legge 12/02/02 n° 3).

3.1 – Redazione della Zonizzazione Acustica

Sulla base degli atti acquisiti è stata predisposta la fase di lavoro finalizzata a:

- a) Regolamentare i livelli di inquinamento acustico in funzione dell'uso prevalente del territorio, con l'obiettivo di garantire la salute e la qualità della vita dei cittadini e nel frattempo permettere un normale sviluppo delle attività economico - produttive.
 - b) Suddividere dal punto di vista urbanistico, in aree omogenee in base alle caratteristiche edilizie, la zonizzazione acustica in zone omogenee in funzione del livello di rumore ammissibile.
 - c) Prevenire il deterioramento di zone non ancora inquinate e programmare il risanamento di quelle dove attualmente sono riscontrabili livelli di rumorosità ambientale non accettabili in relazione alla destinazione d'uso della zona stessa.
- Il procedimento con il quale si è pervenuti alla classificazione definita in zone del territorio comunale è piuttosto complesso e legato a numerosi fattori.
 - Per chiarezza e maggiore comprensione si è cercato di sintetizzarlo nei seguenti punti:

a) Analisi del Piano Regolatore Generale

- Al fine di conoscere la destinazione d'uso del territorio e lo sviluppo a medio termine, dal punto di vista urbanistico;

b) Ricognizione sul territorio

- E' stata avviata l'analisi del territorio con indagini sulla popolazione attiva residente e sul numero ed ubicazione delle aziende a vario titolo insediate nel territorio urbano;

Sono stati richiesti ai responsabili degli uffici competenti:

1. i dati relativi alla distribuzione delle attività commerciali, industriali ed artigianali e di servizi ed il grado di compenetrazione con le zone residenziali;
2. la presenza di attività industriali a ciclo continuo o comunque significative dal punto di vista dell'impatto acustico;
3. i dati relativi al censimento della popolazione riferite alle zone censuarie comunali;
4. i dati relativi al censimento catastale delle zone censuarie del Comune di Noicàttaro sono stati desunti e quindi rielaborati partendo dalle microzone catastali, riportate nella planimetria allegata al contratto di "Accordo territoriale per il Comune di Noicàttaro, di cui all'art. 2 comma 3, della legge n. 431/98";
5. è stata verificata la situazione relativa alla viabilità principale e al traffico;
6. la localizzazione di aree da proteggere quali ospedali, scuole, parchi o aree protette.

c) Redazione di una prima ipotesi di zonizzazione

- Eseguita sulla base degli elementi raccolti di cui ai punti precedenti;

d) Stesura della zonizzazione definitiva

- Con elaborazione di una cartografia d'insieme in scala 1:4.000 suddivisa in tre tavole per la zona urbana ed altrettante per la zona a mare.

3.2 – Criteri generali

I criteri generali seguiti per la zonizzazione sono i seguenti:

- evitare un eccessivo frazionamento del territorio, l'unità di pianificazione minima è individuata nell'isolato;
- evitare semplificazioni eccessive assegnando aree molto vaste alla stessa classe;
- evitare differenze elevate di livello sonoro ammissibile tra zone contigue, tra le quali non dovrebbe esserci una differenza superiore a 5 decibel; tale criterio è stato adottato

rigidamente per le zone ancora da edificare mentre non sempre è stato possibile applicarlo per l'esistente;

- verificare la compatibilità acustica tra i diversi insediamenti in periodo notturno;
- effettuare le verifiche fonometriche in modo ragionato tenendo presenti le sorgenti di rumore ed i potenziali soggetti disturbati evitando l'utilizzo di metodi statistico-casuali;
- tenere conto della destinazione urbanistica mantenendo però la libertà di inserire nella stessa zona aree con destinazione urbanistica differente;
- tenere conto della situazione dei comuni limitrofi in particolare delle localizzazioni urbanistiche nelle aree di confine;

3.3 – Classi di destinazione d'uso

- Si riportano nelle tabelle seguenti le definizioni delle classi sulla base della destinazione d'uso del territorio, così come stabilite dal D.P.C.M. 1 marzo 1991, ed i corrispondenti valori dei limiti massimi consentiti del livello sonoro fissati dal DPCM 14 novembre 1997.

- Tale provvedimento, in base a quanto previsto dalla legge n. 447/95, determina i valori limite di emissione, i valori di attenzione ed i valori di qualità, così come definiti dall'articolo 2 della stessa legge.

In particolare:

valori limite di immissione:

Il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori (art. 2, comma 1, lettera f);

Tabella 1 - Valori Limite di Immissione Leq (dB(A))

Classe di destinazione d'uso	Diurno (6-22)	Notturmo (22-6)
I Aree particolarmente protette	50	40
II Aree prevalentemente residenziali	55	45
III Aree di tipo miste	60	50
IV Aree di intensa attività umana	65	55
V Aree prevalentemente industriali	70	60
VI Aree esclusivamente industriali	70	70

valori limite di emissione:

Il valore massimo di rumore che può essere immesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente sonora (art. 2, comma 1, lettera e);

Tabella 2 - Valori Limite di Emissione Leq (dB(A))

Classe di destinazione d'uso	Diurno (6-22)	Notturmo (22-6)
I Aree particolarmente protette	45	35
II Aree prevalentemente residenziali	50	40
III Aree di tipo miste	55	45
IV Aree di intensa attività umana	60	50
V Aree prevalentemente industriali	65	55
VI Aree esclusivamente industriali	65	65

valori di attenzione:

- Il valore di rumore che segnala la presenza di un potenziale rischio per la salute umana o per l'ambiente (art. 2, comma 1, lettera g);
- I valori di attenzione se riferiti ad un'ora, equivalgono ai valori della tabella 1 aumentati di 10 dB per il periodo diurno e 5 per il periodo notturno;
- Se relativi ai tempi di riferimento equivalgono alla tabella 1.

valori di qualità:

I valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili (art. 2, comma 1, lettera h);

Tabella 3 - Valori di qualità Leq (dB(A))

Classe di destinazione d'uso	Diurno (6-22)	Notturmo (22-6)
I Aree particolarmente protette	47	37
II Aree prevalentemente residenziali	52	42
III Aree di tipo miste	57	47
IV Aree di intensa attività umana	62	52
V Aree prevalentemente industriali	67	57
VI Aree esclusivamente industriali	70	70

3.4 - La suddivisione in zone

Modalità

- Sulla base delle definizioni fornite dal D.P.C.M. 1/3/91 delle classi di destinazioni d'uso, con l'ausilio dell'analisi degli strumenti urbanistici e dei risultati delle misure effettuate, si è proceduto in primo luogo all'individuazione delle zone da tutelare, alle quali è stata assegnata la CLASSE I.
- Successivamente si sono individuate le principali infrastrutture di trasporto, strade a traffico intenso, tangenziali e ferrovie, con le relative fasce di rispetto inserite normalmente in CLASSE IV.
- Di seguito si è ipotizzata la CLASSE V, che è quella prevalentemente ed esclusivamente industriale.
- Terminata questa fase, caratterizzata da elementi di sufficiente certezza interpretativa, si è proceduto alla definizione delle zone intermedie quali le CLASSI II, III, IV tenendo conto dei seguenti criteri.

Criteri per la determinazione delle classi

- Il criterio per la suddivisione in zone del territorio è di particolare importanza per le implicazioni che le scelte effettuate hanno sulle attività antropiche e sulla qualità della vita.
- Per la proposta di classificazione acustica del comune di Noicàttaro è stato adottato come metodo di lavoro, quello fondato sul principio di garantire, in ogni porzione del territorio, i livelli di inquinamento acustico ritenuti compatibili con le attività umane in essa svolte. Da questo postulato conseguono i cinque elementi guida per l'elaborazione della classificazione acustica:
 1. la zonizzazione acustica deve riflettere le scelte delle Amministrazioni Comunali in materia di destinazione d'uso del territorio (ex art. 2 comma 2 della Legge Quadro). Tale scelta garantisce sia il rispetto della volontà politica delle Amministrazioni Locali (conseguente anche ad una complessa analisi socio-economica del territorio) che l'adeguatezza del clima acustico per le attività che anche in futuro si insedieranno nelle diverse aree del territorio;
 2. la zonizzazione acustica deve tenere conto dell'attuale fruizione del territorio in tutti quei casi nei quali la destinazione d'uso da Piano Regolatore Generale (P.R.G.) non determini

- in modo univoco la classificazione acustica, oppure, per le zone interamente urbanizzate, se la destinazione d'uso non risulti rappresentativa;
3. la zonizzazione acustica deve tenere conto, solo per le zone non completamente urbanizzate, del divieto di contatto diretto tra aree, anche di comuni confinanti, aventi valori di qualità che si discostano più di 5 dB(A);
 4. la zonizzazione acustica non deve tenere conto delle infrastrutture dei trasporti (stradali, ferroviarie, aeroportuali, ecc.). Con questa scelta tali elementi, soggetti a specifica normativa classificatoria, non sono considerati solo nei casi di anomala associazione tra infrastruttura ed insediamento (residenziale o lavorativo);
 5. la zonizzazione acustica deve privilegiare in generale ed in ogni caso dubbio, scelte più cautelative in materia di clima acustico, al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di tutela previsti dalla Legge Quadro.
- Al fine di evitare un piano di classificazione acustica eccessivamente parcellizzato e quindi non attuabile in pratica, è necessario stabilire un'unità territoriale di riferimento individuata nell'isolato e definita come una superficie interamente delimitata da infrastrutture di trasporto lineari e/o da evidenti discontinuità geomorfologiche (fiumi, torrenti, lame, laghi, colline, argini, crinali, mura, linee continue di edifici, eccetera). E' altresì da evitare una eccessiva semplificazione, che potrebbe portare a classificare in modo ingiustificato e indistinto vaste aree di territorio.
 - L'obiettivo è identificare, all'interno del territorio comunale, zone di dimensioni rilevanti e con esigenze acustiche omogenee.
 - I casi di adiacenza di classi non contigue devono essere evidenziati e giustificati nella relazione di accompagnamento alla classificazione stessa.

3.5 - L'utilizzo delle misure strumentali

- L'opportunità di acquisire i dati acustici relativi al territorio è fondamentale al fine di conoscere la situazione esistente.
- Le misure del livello sonoro, se eseguite in modo mirato, escludendo l'utilizzo di mappature con misure in punti casuali o all'incrocio di griglie spaziali, sono un indispensabile strumento di analisi per una corretta ed efficace zonizzazione.
- La durata dei rilievi è in funzione di numerosi fattori quali il tipo di sorgente, la variazione nel tempo del rumore ma soprattutto dell'obiettivo prefissato.

- Ad esempio per il rilievo del traffico il tempo di misura deve essere almeno orario mentre per sorgenti fisse o miste può essere sufficiente un periodo di 15 minuti; in generale si ritiene comunque significativa una misura protratta fino a quando il valore del livello continuo equivalente (Leq) si stabilizza.
- Le misure, al fine di poter valutare efficacemente la situazione in punti significativi, è opportuno che siano effettuate in giorni feriali e festivi, sia in periodo diurno che notturno; in taluni casi ripetuti anche in diverse fasce orarie.
- I dati ottenuti con i rilevamenti fonometrici non devono essere utilizzati in modo determinante per attribuire la classificazione alle diverse zone ma servire come uno degli elementi di valutazione o eventualmente come ausilio per situazioni di incertezza o difficoltà di interpretazione.
- L'utilità che deriva dalla conoscenza della realtà acustica presente sul territorio è quella di poter effettuare il confronto tra i limiti assimilabili previsti con la zonizzazione e la reale situazione esistente con la possibilità di evidenziare situazioni di difformità e quindi prevedere i conseguenti interventi di bonifica.

4 - LA MISURA DEL RUMORE

- Il rumore ambientale è variabile, come ben si può immaginare, in funzione di numerosi fattori correlati fra loro in modo assolutamente casuale.
- Il livello sonoro varia da punto a punto e per ognuno di essi varia nel tempo.
- A causa di ciò risulta necessario adottare precisi criteri di rilevamento che tengano conto di questo fatto e porre particolare attenzione nell'interpretazione dei dati da utilizzarsi come supporto per effettuare la zonizzazione acustica del territorio.

4.1 - Descrittori acustici

- Il descrittore acustico da utilizzare, secondo quanto stabilito dal D.P.C.M., è il livello sonoro equivalente (Leq), misurato in dB(A). Questo parametro rappresenta l'integrazione dei diversi livelli sonori verificatisi durante il tempo di misura. In parole povere rappresenta "la media" del rumore durante il periodo in cui è stata effettuata la misura.
- Per la descrizione e la valutazione del rumore, in particolare quello prodotto dal traffico veicolare, è opportuno utilizzare anche i livelli percentili e tra gli altri gli indici: L90, L50 e L10. Tali livelli percentili rappresentano il livello sonoro che viene superato per la percentuale di tempo corrispondente, ad esempio L90 è il livello sonoro che viene superato per il 90% del tempo di misura.

Di seguito viene riportata la descrizione dei parametri utilizzati.

Leq	livello sonoro equivalente, rappresenta il livello continuo che corrisponde all'intensità sonora dei diversi livelli verificatisi nel tempo misura
L90	livello sonoro superato per il 90% del tempo di misura rappresenta il "livello di fondo" al netto delle componenti occasionali o fluttuanti del rumore
L50	livello sonoro superato per il 50% del tempo di misura
L10	livello sonoro superato per il 10% del tempo di misura
	La differenza tra L10 e L90 è indice della variabilità della rumorosità
LMAX	livello sonoro massimo registrato durante la misura
LMIN	livello sonoro minimo registrato durante la misura

4.2 – Rilevazioni fonometriche

Strumenti e metodi di misura

- Per le tecniche di rilevamento e misurazione dell'inquinamento acustico si è fatto riferimento al Decreto del Ministero dell'Ambiente 16 marzo 1998.
- In particolare, l'art. 2 stabilisce le caratteristiche della strumentazione di misura, l'art. 3 e l'allegato B stabiliscono le modalità tecniche di misura.
- Le misurazioni sono state affidate alla ditta Tetralab s.r.l. di Sammichele di Bari.

Strumentazione di misura

I rilievi fonometrici sono stati eseguiti con la seguente strumentazione:

- fonometro analizzatore multicanale Svantek modello 948, matricola 6952, completo di microfono, pre amplificatore, prolunga, treppiede, software di acquisizione ed elaborazione Svan PC e Microsoft EXCEL, ultima taratura SIT n. 24459-A del 24/04/2009;
- calibratore 94/110dB-1000Hz ASITA, modello HD 9101, matricola 1203982658, ultima taratura SIT n. 03140 del 24/09/2008.

Il sistema di misura del rumore, viene sottoposto alla taratura obbligatoria secondo la periodicità prevista per legge ed è conforme a quanto richiesto dal D.M. 16/3/98 ed in particolare alle normative EN 60651/1994 classe di precisione 1 ed EN 60804/1994 classe di precisione 1.

Nell'Allegato 5.2. della relazione sulle misurazioni fonometriche, è riportata la documentazione sulle caratteristiche tecniche del fonometro utilizzato.

Contestualmente ai rilievi fonometrici sono stati eseguiti rilievi dei dati meteo climatici locali con stazione meteorologica wireless OREGON SCIENTIFIC modello WMR928N.

Metodologia di misura

Le misure sono state eseguite in accordo con i punti 6 e 7 dell'allegato B del Decreto Ministeriale del 16/03/1998. In particolare:

- il microfono è stato collocato all'interno di spazi fruibili da persone o comunità, e comunque, a non meno di 1 metro dalla facciata di edifici;
- il microfono è stato collocato ad un'altezza di 1,5 m, in accordo con la reale o ipotizzata posizione del recettore (in corrispondenza del capo di una persona di altezza media che si trova sul piano stradale);

- le misurazioni sono state eseguite in assenza di precipitazioni atmosferiche, di nebbia e/o neve, in presenza di una velocità del vento inferiore a 5 m/s.

L'intero sistema di monitoraggio è stato fissato su apposito treppiede.

Sono state eseguite misure della durata di 15 minuti per ciascuna postazione e per ciascun periodo temporale richiesto.

La strumentazione è stata configurata per acquisire i seguenti parametri:

- livello continuo equivalente di pressione sonora ponderata A (Leq);
- livello massimo (Lmax) e minimo (Lmin) con ponderazione temporale "fast";
- livelli statistici L1, L5, L10, L50, L90, L95, L99.

All'inizio ed al termine di ogni ciclo misura è stata verificata la calibrazione, alla pressione acustica di 94 dB sulla frequenza di 1000 Hz.

Punti di misura

Le misure sono state eseguite, in corrispondenza di n. 13 punti ubicati nel centro abitato di Noicattaro, così denominati ed ubicati:

P1 - Piazza Umberto I;

P2 - Via Madre Chiesa;

P3 - Incrocio via De Rossi/via Oberdan;

P4 - Incrocio via XX Settembre/via Roma;

P5 - Via Nenni;

P6 - Incrocio via De Amicis/via De Gasperi;

P7 - Via Diaz;

P8 - Incrocio corso Amendola/via Mattei;

P9 - Via Della Repubblica;

P10 - Incrocio via Indipendenza/via Libertà;

P11 - Rotatoria via Desimini/via Gasparre;

P12 - Traversa SP Noicattaro-Torre a Mare località Parchitello;

P13 - Contrada Scizzo località Parchitello;

Le planimetrie generali delle aree in esame sono riportate negli allegati 5.3.1 della relazione sulle misurazioni fonometriche.

5 - SUDDIVISIONE IN ZONE

- La suddivisione del territorio nelle diverse classi previste dal D.P.C.M. 1/3/91 è riportata nella cartografia allegata alla relazione.

- Ai fini di una valutazione il più possibile plausibile con la realtà del territorio in esame, sono state valutate preliminarmente le aree esterne al centro abitato; per tali porzioni di territorio è stata applicata la procedura di valutazione della sensibilità “*qualitativa*” del territorio.

- Infatti, per le aree extraurbane spesso l’analisi ai fini acustici dei dati ISTAT perde di significato per due ragioni: il primo riguarda l’estensione delle zone censuarie che è molto ampia, in quanto è presumibile una carenza di densità insediative e, quindi, potrebbe essere possibile la coesistenza di attività acusticamente incompatibili; il secondo motivo è che la zona censuaria costituisce una base di riferimento esclusivamente ai fini statistici, mentre non tiene conto della morfologia dei luoghi, delle attività e delle valenze ambientali e paesaggistiche intrinseche.

Pertanto è stato applicato un metodo qualitativo basato sull’osservazione diretta delle caratteristiche ai fini acustici del territorio attraverso sopralluoghi, analisi delle previsioni urbanistiche sia a scala locale, sia a scala sovra locale, attribuendo la classe II, per le aree rurali con bassa densità di popolazione e con scarsa presenza di attività terziarie, come indicato dalla normativa nazionale.

- Per quanto riguarda i territori urbani, l’individuazione delle classi II, III e IV è stata eseguita, tenendo conto delle disposizioni dettate dalla L.R. 3/2002, e sulla base dei dati ISTAT raccolti ed elaborati, quali:

- 1) la densità della popolazione (abitanti/ettaro);
- 2) la densità di uffici che comprende le istituzioni, il commercio e gli altri servizi (unità/ettaro);
- 3) la densità delle attività industriali e artigianali (unità/ettaro)
- 4) il volume di traffico veicolare locale e di attraversamento.

Tali densità sono state calcolate sulla base del rapporto tra numero delle attività/superficie della sezione di censimento.

- Il sistema di classificazione è stato suddiviso in due fasi, una prima in cui dopo aver ricavato le densità delle singole sezioni di censimento, relative alla popolazione, alle industrie, artigianato, al commercio ed agli uffici si è effettuato, per ogni categoria, il calcolo della percentuale ricavabile dalla successione dei dati storici disponibili e assumendo:

- molto bassa la densità inferiore al valore corrispondente al 25° percentuale;
- bassa la densità compresa tra i valori corrispondenti al 25° ed il 50° percentuale;
- media la densità compresa tra i valori corrispondenti al 51° ed il 75° percentuale;
- alta la densità superiore al valore corrispondente al 76° percentuale.

A tali valori corrisponderanno dei punteggi di merito sulla base del seguente schema:

- 0 per la densità molto bassa;
- 1 per la densità bassa;
- 2 per la densità media.

- Nella predisposizione dei Piani di Zonizzazione Acustica le infrastrutture di trasporto (strade, autostrade e ferrovie) rivestono un ruolo importantissimo.

Per la fascia di pertinenza parallela alle strade si sono seguite le linee guida indicate dalla Legge Regionale e basandosi sull'osservazione diretta del territorio comunale.

L'ampiezza delle fasce parallele a strade e ferrovie (da classificare in classe IV) è stata determinata tenendo conto degli schemi presenti lungo il percorso di propagazione del suono, quali edifici, dislivelli e alte barriere naturali.

Si sono adottati i seguenti criteri secondo le linee guida della Legge Regionale, e cioè:

- a. nel caso di file continue di fabbricati, la fascia si estende sino alla facciata degli edifici compresi entro i 60 metri dal margine della carreggiata;
- b. nel caso di file continue di fabbricati interrotti da brevi tratti corrispondenti alle immissioni di vie laterali, la fascia si estende lungo queste per 30 metri;
- c. nel caso di tratti privi di insediamenti, la larghezza della fascia sarà definita in modo tale da garantire un sufficiente abbattimento del livello di rumore, tenendo conto anche degli schermi e degli ostacoli naturali e, comunque, non inferiore ai 100 metri dal margine della carreggiata.

- Per quanto riguarda le norme per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento da **rumore veicolare** si è considerato, inoltre, il Decreto del presidente della Repubblica 30.03.2004, n. 142 *“Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell'art. 11 Legge 447/1995”* che

introduce per la prima volta, nell'allegato tecnico, i limiti di immissione per l'infrastruttura all'interno delle fasce di rispetto in relazione alla tipologia della strada e del ricettore e fissa l'obbligatorietà di risanare in via prioritaria i ricettori sensibili.

- Il legislatore fornisce disposizioni sia per le infrastrutture esistenti sia per quelle di nuova realizzazione.

Per quanto riguarda la linea ferroviaria presente nel territorio comunale si è fatto riferimento alla normativa nazionale Decreto del Presidente della Repubblica del 18.11.1998 n. 459 *“Regolamento recante norme di esecuzione dell'art. 11 della Legge 26 ottobre 1995 n. 447, in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario”*.

A partire dalla mezzera dei binari esterni e per ciascun lato sono fissate fasce territoriali di pertinenza delle infrastrutture della larghezza di 250 mt., tale fascia viene suddivisa in due parti: la prima, più vicina all'infrastruttura della larghezza di 100 mt., denominata fascia A, la seconda più distante dall'infrastruttura della larghezza di 150 mt., denominata fascia B.

- La rappresentazione cartografica della bozza di zonizzazione è stata predisposta perimetrando ogni area acusticamente omogenea e colorandola seguendo le modalità indicate nella Legge Regionale n. 3/2002 della Puglia:

CLASSE I: colore verde Sottozona Ic <u>AREE A VERDE ED ALTRE ZONE</u>	
Limite diurno: 50 dB(A)	Limite notturno 40 dB(A)
CLASSE II: colore giallo <u>AREE PREVALEMENTEMENTE AGRICOLE</u>	
Limite diurno: 55 dB(A)	Limite notturno 45 dB(A)
CLASSE II: colore giallo chiaro <u>AREE PREVALEMENTEMENTE RESIDENZIALI</u>	
Limite diurno: 55 dB(A)	Limite notturno 45 dB(A)
CLASSE III: colore nocciola chiaro <u>AREE DI TIPO MISTO</u>	
Limite diurno: 60 dB(A)	Limite notturno 50 dB(A)
CLASSE IV: colore rosso mattone <u>AREE DI INTENSA ATTIVITA' UMANA</u>	
Limite diurno: 65dB(A)	Limite notturno 55 dB(A)
CLASSE V: colore viola <u>AREE PREVALEMENTEMENTE INDUSTRIALI</u>	
Limite diurno: 70dB(A)	Limite notturno 60 dB(A)
colore celeste <u>ZONA DI TRANSIZIONE</u>	
Colore blue <u>FASCIA DI RISPETTO ARTERIE DI TRAFFICO</u>	
Limite diurno: 65 dB(A)	Limite notturno 55 dB(A)

5.1 - La zonizzazione dei comuni limitrofi

- Il territorio comunale di Noicattaro confina con i Comuni di: Bari – Torre a Mare, Triggiano, Capurso, Cellamare, Casamassima, Rutigliano, Mola di Bari.

Nessuno di questi Comuni ha comunicato l'adozione di Piani della zonizzazione acustica.

- I comuni di Triggiano, Capurso, Cellamare, Casamassima e Mola di Bari condividono con i nostri confini territoriali, zona a destinazione agricola e pertanto non sono oggetto di studio.

- I comuni di Rutigliano e di Bari - Torre a Mare hanno ai confini territoriali, destinazioni urbanistiche edificabili che tuttavia non determinano alcun problema perché:

1. Il Comune di Bari - Torre a Mare pur condividendo lungo il confine territoriale nord, zone a vario titolo edificabili, non interferisce con la zonizzazione acustica avendo proprio come linea di confine la linea ferroviaria dello stato che di per sé costituisce fascia di rispetto.
2. Il Comune di Rutigliano pur avendo lungo il confine territoriale sud, zone a vario titolo edificabili, non interferisce con la zonizzazione acustica in quanto tra le zone edificabili del nostro comune e il confine territoriale vi è un'ampia zona di rispetto a destinazione agricola. Inoltre due infrastrutture di collegamento quali la ex strada provinciale e la ferrovia F.S.E. confluiscono nell'area urbanizzata del comune di Rutigliano affiancandosi con le relative fasce di rispetto che si sommano, creando un ampio cuneo di zona vincolata.

6 - NORME DI ATTUAZIONE

Come stabilito dall'art. 6 della L. 447/95 i comuni devono adottare i regolamenti per l'attuazione della disciplina per la tutela dall'inquinamento acustico.

6.1 - Definizioni

Di seguito si riportano le definizioni stabilite dalla legge 447/95:

- a) ***inquinamento acustico***: *l'introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo o dell'ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi;*
- b) ***ambiente abitativo***: *ogni ambiente interno a un edificio destinato alla permanenza di persone o di comunità ed utilizzato per le diverse attività umane, fatta eccezione per gli ambienti destinati ad attività produttive per i quali resta ferma la disciplina di cui al decreto legislativo 15 agosto 1991 n. 277, salvo per quanto concerne l'immissione di rumore da sorgenti sonore esterne ai locali in cui si svolgono le attività produttive;*
- c) ***sorgenti sonore fisse***: *gli impianti tecnici degli edifici e le altre installazioni unite agli immobili anche in via transitoria il cui uso produca emissioni sonore; le infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali, marittime, industriali, artigianali, commerciali ed agricole; i parcheggi, le aree adibite a stabilimenti di movimentazione merci; le aree adibite ad attività sportive e ricreative;*
- d) ***sorgenti sonore mobili***: *tutte le sorgenti sonore non comprese nella lettera c);*
- e) ***valori limite di emissione***: *il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa;*
- f) ***valori limite di immissione***: *il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori;*
- g) ***valori di attenzione***: *il valore di rumore che segnala la presenza di un potenziale rischio per la salute umana o per l'ambiente;*

h) valori di qualità: i valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla presente legge.

6.2 - Ambito di applicazione ed esclusioni

La normativa stabilisce i criteri fondamentali in materia di tutela dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico.

Il criterio differenziale non si applica nelle zone esclusivamente industriali e per le infrastrutture dei trasporti.

Sono escluse dall'ambito di applicazione:

- le aree e le attività aeroportuali, la cui disciplina dovrà essere determinata con decreto del Ministero dell'Ambiente;
- le attività temporanee, manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, gli spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile, che devono essere autorizzate da parte del comune, anche in deroga ai limiti previsti dalla zonizzazione sulla base dei criteri indicati con legge regionale n. 3/2002;
- le emissioni sonore provenienti da sistemi di allarme. Tali emissioni, in attesa dell'emanazione di un decreto del Ministero dell'Ambiente che ne regoli la disciplina e ne stabilisca i requisiti acustici, non possono comunque avere una durata superiore a 15 minuti.

6.3 - Tecnico competente

L'effettuare misurazioni, il verificare l'ottemperanza ai valori definiti dalle norme, il redigere piani di risanamento acustico, lo svolgere attività di controllo, sono compiti da affidare ad un tecnico competente, così come definito dalla L. 447/95, riconosciuto dal competente assessorato regionale.

I soggetti che effettuano i controlli devono essere diversi da quelli che svolgono le attività sulle quali deve essere effettuato il controllo.

6.4 - Disposizioni in materia di impatto acustico

- Nell'ambito delle procedure di valutazione d'impatto ambientale ovvero su richiesta dei comuni, i competenti soggetti titolari dei progetti o delle opere, predispongono una

documentazione di impatto acustico relativa alla realizzazione, alla modifica o al potenziamento delle seguenti opere:

- a) aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
- b) strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere) e F (strade locali), secondo la classificazione di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;
- c) discoteche;
- d) circoli privati e pubblici esercizi dove sono installati macchinari o impianti rumorosi;
- e) impianti sportivi e ricreativi;
- f) ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia.

- E' fatto obbligo di produrre una valutazione previsionale del clima acustico delle aree interessate alla realizzazione delle seguenti tipologie di insediamenti:

- a) scuole e asili nido;
- b) ospedali;
- c) case di cura e di riposo;
- d) parchi pubblici urbani e extraurbani;
- e) nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere sopra elencate.

- Le domande per il rilascio di Permesso di costruire relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a servizi commerciali polifunzionali, dei provvedimenti comunali che abilitano alla utilizzazione dei medesimi immobili ed infrastrutture, nonché le domande di licenza o di autorizzazione all'esercizio di attività produttive devono contenere una documentazione di previsione di impatto acustico. Tale documentazione è resa, sulla base dei criteri indicati nella legge regionale n. 3/2002, con le modalità di cui all'art. 4 della legge 4 gennaio 1968 n. 15.

La domanda di licenza o di autorizzazione all'esercizio delle attività di cui sopra che si prevede possano produrre valori consentiti, deve contenere l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dall'attività o dagli impianti.

6.5 - Requisiti acustici passivi degli edifici

Il D.P.C.M. 5/12/97, in attuazione dell'art. 3, comma 1, lettera e) della L. 447/95, determina i requisiti acustici delle sorgenti sonore interne agli edifici ed i requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti in opera, ai fini di ridurre l'esposizione al rumore.

In particolare, gli ambienti abitativi vengono distinti nelle seguenti sette categorie (tab. A allegata al decreto):

Categoria A:	edifici adibiti a residenza o assimilabili
Categoria B:	edifici adibiti a uffici e assimilabili
Categoria C:	edifici adibiti ad alberghi, pensioni ed attività assimilabili
Categoria D:	edifici adibiti ad ospedali, cliniche, case di cura ed assimilabili
Categoria E:	edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili
Categoria F:	edifici adibiti ad attività ricreative o di culto e assimilabili
Categoria G:	edifici adibiti ad attività commerciali o assimilabili

Mentre le sorgenti sonore interne sono definite:

- servizi a funzionamento discontinuo: gli ascensori, gli scarichi idraulici, i bagni, i servizi igienici e la rubinetteria;
- servizi a funzionamento continuo: gli impianti di riscaldamento, aerazione e condizionamento.

6.6 - Impianti a ciclo continuo

Per gli impianti a ciclo continuo che operano nelle zone non esclusivamente industriali è stato emanato il decreto del Ministero dell'Ambiente 11 dicembre 1996, il quale prevede l'applicazione per gli impianti esistenti, del criterio differenziale quando non siano rispettati i valori di immissione assoluti; In tal caso i gestori degli impianti sono tenuti a presentare il piano di risanamento entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto (19 marzo 1997) a decorrere dalla data di presentazione del piano, il tempo per la relativa realizzazione è fissato in due anni per gli impianti che non abbiano ancora presentato il

piano di risanamento alla data di entrata in vigore del decreto; quattro anni per gli impianti che abbiano già presentato il piano di risanamento, che risulta essere non conforme alla zonizzazione comunale;

- Per gli impianti a ciclo continuo realizzati dopo l'entrata in vigore del decreto stesso, il rispetto del criterio differenziale è condizione essenziale per il rilascio del Permesso di Costruire.

6.7 - Criteri di interpretazione della carta di suddivisione in zone

Al fine della corretta applicazione della suddivisione in zone del territorio comunale e di dare un'interpretazione univoca alla cartografia, si stabilisce quanto segue:

1. Qualora la linea di confine tra due diverse zone coincide con la facciata di un edificio, i locali interni a quest'ultimo che hanno almeno una parete in facciata, sono da considerarsi appartenenti alla classe avente i limiti più alti;
2. Nel caso in cui sulla cartografia utilizzata per la zonizzazione non siano riportate costruzioni in realtà esistenti (o realizzate successivamente alla zonizzazione o in corso di realizzazione o riferite ad immobili facenti parte di Piani di lottizzazione adottati o approvati), se la linea di confine tra due zone le interseca, la classe da attribuire a tali edifici è quella avente i limiti più alti.
3. Nel caso di infrastrutture interne alla zona urbanizzata si è assunto, ove possibile, il criterio di attribuire la stessa classe al corpo di fabbrica della prima fila di edifici prospicienti la strada stessa, eventualmente comprendendo le aree di pertinenza.
4. Per gli edifici complessi la linea di confine della zona può coincidere con la facciata dell'edificio stesso. In questo caso si stabilisce che i locali con almeno una parete in facciata appartengono alla classe superiore.

6.8 - Ordinanze contingibili e urgenti

- Qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, il sindaco, il presidente della provincia, il presidente della giunta regionale, il prefetto, il Ministro dell'ambiente, secondo quanto previsto dall'art. 8 della legge 3 marzo 1987, n. 59, e il Presidente del Consiglio dei ministri, nell'ambito delle rispettive competenze, con provvedimento motivato, possono ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l'inibitoria parziale

o totale di determinate attività. Nel caso di servizi pubblici essenziali, tale facoltà è riservata esclusivamente al Presidente del Consiglio dei ministri.

- Restano salvi i poteri degli organi di Stato preposti, in base alle leggi vigenti, alla tutela della sicurezza pubblica.

6.9 - Sanzioni amministrative

Si riportano di seguito le sanzioni previste dalla legge 447/95:

1. fatto salvo quanto previsto dall'articolo 650 del Codice Penale, chiunque non ottempera al provvedimento legittimamente adottato dall'autorità competente ai sensi dell'art. 9, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 1032,91 a € 10.329,13;
 2. chiunque, nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente fissa o mobile di emissioni sonore, supera i valori limite di emissione e di immissione di cui all'art. 2, c. 1, lettere e) e f), fissati in conformità al disposto dell'articolo 3, c. 1, lettera a), è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 516,45 a € 5.164,56;
 3. la violazione dei regolamenti di esecuzione di cui all'art. 11 e delle disposizioni dettate in applicazione della presente legge dallo Stato, dalle regioni, dalle province e dai comuni, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 258,23 a € 10.329,13
- Il 70 per cento delle somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui ai commi 1, 2 e 3 è versata all'entrata del bilancio dello Stato, per essere devoluto ai comuni per il finanziamento dei piani di risanamento di cui all'art. 7 della legge 447/95, con incentivi per il raggiungimento dei valori di cui all'art. 2, c. 1, lettera f) ed h);
- In deroga a quanto previsto ai precedenti commi, le società e gli enti gestori di servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, ivi comprese le autostrade, nel caso del superamento dei valori di cui al comma 2, hanno l'obbligo di predisporre e presentare al comune piani di contenimento ed abbattimento del rumore, secondo le direttive emanate dal Ministero dell'ambiente con proprio decreto entro un anno dall'entrata in vigore della legge. In essi devono essere indicati tempi di adeguamento, modalità e costi.

7 - REVISIONE ED AGGIORNAMENTO

- Una volta determinata la zonizzazione acustica del territorio essa dovrebbe fungere da regolatore nell'ambito della compatibilità acustica dei nuovi insediamenti e vincolare l'evoluzione anche degli strumenti urbanistici generali.

Si potrebbe quindi pensare che una volta adottata essa debba rimanere immutata e invariabile nel tempo. In realtà l'evoluzione socio - economica del territorio risulta spesso rapida e non facilmente prevedibile e quindi anche la zonizzazione acustica effettuata potrebbe dopo un certo lasso di tempo non risultare più adeguata alle nuove situazioni.

- E' da tenere presente inoltre che per quanto riguarda la realtà esistente, all'atto della zonizzazione non è stato sempre possibile attuare in modo completo e rigido i criteri ottimali indicati dalla normativa.

- Sulla base di queste considerazioni si ritiene di verificare periodicamente i livelli sonori mediante campagne di monitoraggio del rumore effettuando un controllo della "*evoluzione acustica*" del territorio e verificando gli effetti degli eventuali interventi di bonifica effettuati.

- In ogni caso una revisione, o una verifica di compatibilità reciproca, della zonizzazione e del Piano Regolatore, andrà effettuata in occasione di ogni modifica o revisione degli strumenti urbanistici.

- I di Piani di lottizzazione in fase istruttoria dovranno adeguarsi alla zonizzazione del presente Piano.

8 - ADEGUAMENTO AI LIMITI - PIANI DI RISANAMENTO

- Per l'adozione dei piani di risanamento previsti dall'art. 7 della L. 447/95 è sufficiente il superamento dei "*valori di attenzione*" indicati dal D.P.C.M. 14/11/97, siano essi riferiti ad un'ora o ai tempi di riferimento, per quanto riguarda le classi da I a V, e solo in caso di superamento dei valori relativi ai tempi di riferimento per le aree esclusivamente industriali (classe VI) oltre alle disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare di cui al D.P.R. n. 142 del 30.3.2004.
- Entro il termine di sei mesi dall'entrata in vigore della zonizzazione acustica del territorio comunale, le imprese interessate devono presentare il piano di risanamento acustico di cui all'art. 3 del DPCM 1 marzo 1991.
- Nel piano di risanamento dovrà essere indicato, con adeguata relazione tecnica, il termine entro il quale le imprese prevedono di adeguarsi ai limiti di legge.
- Le imprese che non presentano il piano di risanamento devono adeguarsi ai limiti fissati dalla suddivisione in classi del territorio comunale entro il termine previsto per la presentazione del piano stesso.

Il redattore
(Arch. Vincenzo Lasorella)